



COMUNE DI LAVAGNO

PROVINCIA DI VERONA

AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI VAGO DI  
LAVAGNO

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

12

SCHEMA DI CONTRATTO

Progettista

Ing. Ilario Rossi

Data

Gennaio 2023

Studio Ingegneri Rossi

Via Perlasca, 4 - 37036 San Martino Buon Albergo (VR)  
Tel. / Fax. 045 8799318 e mail: [ing.iliorossi@gmail.com](mailto:ing.iliorossi@gmail.com)

**REPUBBLICA ITALIANA**

**COMUNE DI LAVAGNO**

**Provincia di Verona**

Rep. n. .

**CONTRATTO IN MODALITA' ELETTRONICA PER L'APPALTO**

**DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI VAGO DI**

**LAVAGNO COMUNE DI LAVAGNO**

**CUP E87B17000110004 - CIG**

L'anno duemilaventidue il giorno .....(.....) del mese di

-----**AVANTI A ME**-----

dott. **DI MARCO MASSIMO** – Ufficiale rogante, nella sua qualità di  
Segretario Comunale protempore del Comune di Lavagno,  
autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa ai  
sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.  
267, e successive modificazioni, domiciliato per la carica presso la  
sede municipale, senza assistenza di testimoni per espressa  
rinuncia fatta di comune accordo, con il mio consenso, dalle Parti,  
che hanno i requisiti di legge

**SONO COMPARSI**

da una parte:

-l'arch. **FRANCESCA GRATTONI**, nata a Verona il 22/08/1968,  
domiciliata per la carica in Lavagno presso la Residenza Comunale  
in qualità di responsabile del Settore Tecnico LL.PP. in virtù del  
Decreto Sindacale prot. n. 4434 del 31/03/2010 e confermato con  
decreto Sindacale prot. n. 8247 del 9/06/2014, la quale interviene

in questo atto non in proprio, ma esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune di Lavagno, codice fiscale e P.IVA 00267720233 che nel contesto del presente atto verrà chiamato per brevità anche "Comune" o "Stazione Appaltante", in forza della citata nomina del Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 109, comma 2°, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

e dall'altra parte:

- il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) il \_\_\_\_\_  
il quale interviene in qualità di legale rappresentante della ditta \_\_\_\_\_ . con sede legale in \_\_\_\_\_ ,

Partita IVA/C.F. \_\_\_\_\_ , che nel contesto dell'Atto verrà chiamata per brevità "Appaltatore";

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni.

PREMESSO che:

- deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
con la quale è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di ampliamento del cimitero di Vago di Lavagno nel Comune di Lavagno dell'importo complessivo di € 476.000,00= di cui € 347.187,15 = per opere a base d'asta ed € 123.553,44= per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con determinazione del responsabile del servizio tecnico LL.PP. del Comune di Lavagno n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

	veniva stabilito di procedere all'affidamento dei lavori ampliamento	
	del cimitero di Vago di Lavagno nel Comune di Lavagno mediante	
	procedura aperta ai sensi dell'art. 60, comma 1) del D. Lgs. 18	
	aprile 2016 n. 50 con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta	
	economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior	
	rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del decreto	
	legislativo 18 aprile 2016 n. 50;	
	- con il medesimo atto si demandava alla Centrale Unica di	
	Committenza dei Comuni Lavagno e Ronco all'Adige l'indizione, la	
	gestione e l'acquisizione del Codice Unico Identificativo Gara in	
	ottemperanza alla convenzione rep. del ;	
	- con determinazione n. del la Centrale	
	Unica di Committenza tra i Comune di Lavagno e Ronco all'Adige	
	prendevo atto della determinazione responsabile del servizio	
	tecnico LL.PP. del Comune di Lavagno n. del	
	stabilito di fare proprio, approvandolo, il bando di gara per	
	l'esperimento della selezione all'affidamento dei lavori di	
	ampliamento del cimitero di Vago di Lavagno nel Comune di	
	Lavagno con unito disciplinare di gara e il relativi modelli di	
	documentazione da compilarsi a carico del partecipante di cui alla	
	determinazione responsabile del servizio tecnico LL.PP. del Comune	
	di Lavagno n. n. del ;	
	- con determinazione n. del , della Centrale	
	Unica di Committenza dei Comuni Lavagno e Ronco all'Adige	
	l'appalto è stato aggiudicato definitivamente alla ditta	

per l'importo di € = oltre IVA ed oneri

della sicurezza ammontanti ad € 5.259,41=:

- Il Responsabile del Procedimento dei lavori di cui trattasi, ha provveduto, mediante comunicazione trasmessa a mezzo p.e.c. in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_, ad ottemperare a quanto prescritto all'art. 76 del D. Lgs. 50/2016, relativamente all'avvenuta aggiudicazione definitiva;

- che il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del Responsabile del procedimento n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ e che pertanto l'aggiudicazione è divenuta efficace; con la precisazione che alla data odierna non sono pervenute né le informazioni antimafia né la verifica della veridicità dell'autocertificazione prodotta dalla ditta \_\_\_\_\_ in sede di gara in merito alla regolarità della stessa in merito alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/1999 la parte appaltatrice dichiara in questa sede, sotto la propria personale responsabilità:

a) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., come da documento in atti;

b) di essere in regolare con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/1999, ome da documento in atti;

Nel caso in cui vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa o comunque in casi di comunicazione antimafia che non dovesse confermare quanto contenuto nell'autodichiarazione acquisita, o nel caso non venga confermata la veridicità dell'autodichiarazione in merito all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 de il contratto si intenderà risolto di diritto.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Le parti come sopra costituite, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

#### **Articolo 1. Premesse**

1. Si approvano, riconoscono e confermano le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **Articolo 2. Oggetto dell'appalto**

La "Stazione Appaltante", come sopra rappresentata, affida all'appaltatore, che come sopra rappresentato accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

#### **Articolo 3 - Corrispettivo dell'Appalto**

1. La Stazione Appaltante pagherà all'Appaltatore, per il pieno e

perfetto adempimento del presente contratto, il corrispettivo netto di € (euro ), oltre € 5.259,41 (euro cinquemiladuecentocinquantanove/41) per oneri relativi alla sicurezza del lavoro connessi specificatamente al presente contratto non soggetti a ribasso d'asta, oltre a IVA di legge per un importo complessivo di € (euro settecento ).

L'importo di cui sopra risulta dall'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

2. Il corrispettivo per l'esecuzione delle lavorazioni e forniture previste dal contratto è previsto "a misura" ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 207/2010.

3. In merito all'anticipazione del 20% sull'importo a base di contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 35 del D.Lgs. n.50/2016.

4. I pagamenti in acconto verranno corrisposti all'Appaltatore, secondo quanto previsto dall'art. 4.14 del CSA, al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo non inferiore ad € 80.000,00 (euro ottantamila/00), comprensivo della quota proporzionale degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;

5. La rata di saldo verrà corrisposta, a norma dell'art. 4.15 CSA entro 60 giorni dall'emissione del collaudo o dal certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di corrispondente garanzia fidejussoria come previsto all'art. 103, comma 6, del

D.Lgs. n. 50/2016.

6. Le fatture relative al presente contratto dovranno essere completate riportando il CUP ed il CIG.

7. La cessione del corrispettivo è ammessa nella forma e nei limiti previsti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dall'art. 3 del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 145/2000.

8. L'"Appaltatore" assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

9. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Articolo 4 - Osservanza di leggi e regolamenti**

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa

accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

#### **Articolo 5 - Variazione dell'importo contrattuale**

1. L'importo di cui all'art. 3 resta fisso ed invariabile. Non è pertanto prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile, fatto salvo quanto previsto all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

2. L'Amministrazione ha facoltà di ridurre o incrementare l'importo contrattuale nella misura di un quinto, in ragione dei lavori da effettuarsi, senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere.

#### **Articolo 6 - Obblighi dell'Appaltatore"**

1. L'appalto viene concesso dalla "Stazione Appaltante" ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità previste nel bando, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d'appalto e nei documenti facenti parte del progetto.

2. Ad ogni effetto di legge le parti dichiarano di avere esatta conoscenza dei seguenti documenti, depositati agli atti unitamente alla citata deliberazione di approvazione del progetto e che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto per quanto al medesimo non risultino materialmente allegati:

- l'elenco dei prezzi unitari;
- il cronoprogramma;
- le polizze di garanzia;
- il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art.

100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

- l'offerta tecnica dell'Appaltatore presentata in sede di gara;

- il progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. del

3. Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del Capitolato Generale sopra richiamato.

4. L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 4.17 del CSA e del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, ha prodotto il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Si considerano inoltre facenti parte integrante del presente contratto anche gli eventuali ulteriori piani operativi di sicurezza (P.O.S.) redatti a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici e consegnati nel corso dei lavori.

5. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma precedente, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

6. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

### **Articolo 7. Termine di esecuzione e penali**

1. L'Appaltatore deve ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto entro giorni 208 (duecentootto), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e in ogni caso dalla

data dell'ultimo verbale di consegna parziale. In caso di consegna parziale, a tutti gli effetti di legge, la data di consegna è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

2. Nel caso in cui alla data stabilita per la consegna dei lavori l'Appaltatore non si presenti, verrà assegnato un termine perentorio trascorso il quale l'Amministrazione ha diritto di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

3. Per il maggior tempo impiegato dall'Appaltatore nell'ultimazione dei lavori, qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori, ovvero di proroghe concesse, a norma dell'art. 4.11 del Capitolato Speciale d'appalto è applicata una penale.

4. L'importo complessivo della penale è determinato moltiplicando il numero dei giorni di ritardo per il valore della penale giornaliera.

#### **Articolo 8. Risoluzione e recesso.**

1. In materia di risoluzione e recesso contrattuale, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Articolo 9. Controversie.**

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario come disciplinato dall'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero non definite con le modalità di cui al Capitolato Generale, sono devolute al giudice ordinario del Tribunale di Verona.

## **Articolo 10. Garanzia (Cauzione definitiva)**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, cauzione definitiva a mezzo polizza fidejussoria rilasciata n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, dalla società \_\_\_\_\_ di euro \_\_\_\_\_.

2. La suddetta cauzione è progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previste dai sopra citati articoli.

3. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, la "Stazione Appaltante" ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'Appaltatore deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene assegnato, se la "Stazione Appaltante" debba, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

## **Articolo 11. Assicurazioni.**

1. L'Appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, polizza di assicurazione, per danni di esecuzione, responsabilità civile verso terzi per una somma assicurata: €

\_\_\_\_\_ = (di cui € \_\_\_\_\_ = per danni ad opere preesistenti) polizza n. \_\_\_\_\_ sottoscritta in data \_\_\_\_\_ con l'impresa di assicurazione \_\_\_\_\_ e ne ha prodotto copia alla "Stazione Appaltante";

L'appaltatore ha prodotto copia alla "Stazione Appaltante" della

polizza responsabilità civile (RTC) verso terzi durante l'esecuzione dei lavori.

2. Resta stabilito espressamente che la ditta appaltatrice dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare infortuni e danni sia alle persone che alle cose, osservando tutte le disposizioni in materia, assumendo in proposito ogni responsabilità.

In conseguenza, l'amministrazione Appaltante e così pure il personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza del servizio sono sollevati dalle medesime responsabilità.

3. L'Amministrazione Comunale rimane inoltre estranea a qualsiasi rapporto fra la ditta e i propri dipendenti, collaboratori, fornitori, nonché enti od istituti.

#### **Articolo 12. Divieto di cessione del contratto.**

1. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità dell'atto di cessione, salvo quanto previsto nell'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **Articolo 13. Subappalto**

1. Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e delle altre disposizioni di legge in materia.

2. Si dà atto che in sede di presentazione dell'offerta per l'affidamento dei lavori di cui al presente contratto, l'Appaltatore si è avvalso della facoltà di subappaltare o concedere in cottimo i seguenti lavori/parti di opere:

- categoria prevalente OG1 nei limiti (100%) e nei modi previsti

dalla legge;

- categoria scorporabile OS 30 nei limiti (50%) e nei modi previsti

dalla legge;

e che solo per tali opere o lavori può essere rilasciata, ai sensi della

vigente normativa in materia, l'autorizzazione al subappalto. Fatta

eccezione da quanto previsto all'art. 105, comma 13, la "Stazione

Appaltante" non provvede al pagamento diretto dei lavori eseguiti

dai subappaltatori o dai cottimisti e i pagamenti relativi ai lavori

svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati

dall'"Appaltatore" il quale è obbligato a trasmettere alla "Stazione

Appaltante", entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento

effettuato a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai

pagamenti a sua volta corrisposti ai medesimi subappaltatori o

cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia

effettuate. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture

quietanzate, la "Stazione Appaltante" sospende il successivo

pagamento a favore dell'"Appaltatore".

**Articolo 14. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.**

1. Il Comune essendo trascorsi 45 (quarantacinque giorni) dalla

richiesta di informazioni antimafia si avvale della facoltà prevista

dall'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm. e ii., di

procedere alla stipula del contratto anche in assenza della

comunicazione antimafia acquisendo apposita autocertificazione

dall'appaltatore in atti. Nel caso in cui vengano accertati elementi

relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa o comunque in casi di comunicazione antimafia che non dovesse confermare quanto contenuto nell'autodichiarazione acquisita, il contratto si intenderà risolto di diritto.

2. L'appaltatore dichiara inoltre di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

3. La condizione risolutiva di cui al comma 1 del presente articolo verrà applicata anche nel caso non venga accertata la veridicità dell'autocertificazione riascolta dall'Appaltatore in merito all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999.

**Articolo 15. Obblighi dell'“Appaltatore” nei confronti dei propri lavoratori dipendenti.**

1. L'“Appaltatore” dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori edili e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

2. L'“Appaltatore” si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto stabilito dall'articolo 105 del D. Lgs n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della "Stazione Appaltante" per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione, a cura della stazione Appaltante, del documento unico di regolarità contributiva dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. Qualora siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'"Appaltatore" o di eventuali subappaltatori, la "Stazione Appaltante" provvederà conformemente a quanto stabilito dall'art. 4.17 del CSA, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva.

4. I suddetti obblighi vincolano l'"Appaltatore" e gli eventuali subappaltatori anche qualora non siano aderenti alle associazioni stipulanti o recedano da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

#### **Articolo 16. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore.**

A tutti gli effetti del presente contratto, l'"Appaltatore" ha eletto domicilio nel comune di Lavagno, all'indirizzo di via Piazza 4, presso la sede municipale.

#### **Articolo 17. Controlli dell'Amministrazione**

1. L'Amministrazione Comunale rende noto di aver nominato il Responsabile unico del procedimento, il Responsabile dei lavori (Art. 89 comma 1 lett. c) D.Lgs. n. 81/2008) e il Direttore dei lavori (art. 148 d.P.R. 207/2010), con le rispettive funzioni e

competenze, addette al controllo dell'esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori, le quali operano in ottemperanza delle norme per ciascuno previste nell'ordinamento, ed in particolare, nel Decreto n.145/2000, nel D.Lgs. n. 50/2016 e D.P.R. n.207/2010 per gli articoli in vigore, nonché secondo le regole di buona fede e correttezza.

2. Al fine di consentire alla Stazione Appaltante di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., l'Appaltatore si obbliga a consegnare, su richiesta della Stazione Appaltante, copia di tutti i contratti di subappalto quale definiti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché di tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente contratto.

**Articolo 18. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore come previsto dall'articolo 8 del Capitolato Generale.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Per l'apposizione dei bolli sulla documentazione contabile e sui certificati e verbali saranno

seguite le più recenti indicazioni in materia, emanate dai competenti uffici ed organismi.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della "Stazione Appaltante".

#### **Articolo 19. Registrazione.**

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione.

2. Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui richiedono la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

#### **Articolo 20. Interpretazione del contratto.**

1. Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

2. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del Capitolato Generale, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.

3. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del capitolato speciale d'appalto, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.

4. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o del capitolato speciale con gli elaborati tecnici di cui all'articolo 6, prevalgono le prime.

#### **Articolo 21. Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali.**

1. La "Stazione Appaltante", ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.

196/2003, informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Ai sensi del GDPR 2016/679 il titolare del trattamento dei dati è indicato nella personale del Sindaco; DPO: Ditta Boxxapps s.r.l.- Via Torino, 180 – 30172 – Mestre (VE).

Quest'atto, scritto con l'ausilio di mezzi elettronici, consta di n. 17 facciate intere oltre a 11 righe della diciottesima facciata.

Il presente contratto è stato stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 11, comma 32, del D.Lgs. n. 50/2016.

**IL Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP.**

*Arch. Francesca Grattoni*

**L'APPALTATORE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*Dott. Massimo Di Marco*